



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Inquinamento Attività presso Terzi 2011

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
Glossario	pag. 3
Garanzia Base	pag. 6
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	pag. 8
Esclusioni	pag. 12
Garanzie Opzionabili	pag. 14

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Ai sotto elencati termini la parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Bonifica

insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

Condizioni originarie

le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale.

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Danno Ambientale

qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali.

Franchigia

parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa

l'impresa assicuratrice.

Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Inquinamento

ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

Interventi di Bonifica

ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.

Massimale

la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva dell'Impresa per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Matrici ambientali

il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

Messa in sicurezza d'emergenza

ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.

Messa in sicurezza permanente

l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

Polizza

il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Prestatori di lavoro

tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

Ripristino post Bonifica

interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

Ripristino del Danno Ambientale

insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

Risorse Naturali

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo.

Scoperto

parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizi naturali

le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività.

Sinistro

la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Spese

le Spese effettivamente sostenute.

Garanzia Base

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

1.1.1 - Danni a terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con un sottolimito indicato al punto 1 dell'apposita Condizione Integrativa.

1.1.2 - Interventi di Bonifica e Ripristino del Danno Ambientale

L'Impresa rimborserà altresì le Spese per:

- a) gli Interventi di Bonifica;
- b) il Ripristino del Danno Ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di Inquinamento, con un sottolimito indicato al punto 2 dell'apposita Condizione Integrativa.

L'Impresa ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nell'apposita Condizione Integrativa.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della Polizza.

Art. 1.3 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, l'Impresa rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Art. 1.4 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio: l'Impresa ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso l'Impresa risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione dell'Impresa per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del / una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Art. 2.9 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori

Premesso che l'Assicurato può subappaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto dei subappaltatori mentre eseguono i lavori assicurati.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 2.10 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione dell'Impresa a mezzo fax 02.40933467 o e-mail UfficioSinistriRE@vittoriaassicurazioni.it entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.11 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con l'Impresa in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, all'Impresa o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;

- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti , le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento dell'Impresa per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate.

Art. 2.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.13 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 2.14 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.15 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.16 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga

data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Art. 2.17 - Ispezioni tecniche e documentazione

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.18 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il premio minimo comunque dovuto;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Il premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il premio provvisorio minimo stabilito in polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Esclusioni

Art. 3.1 - L'Assicurazione non comprende:

1. i danni o le spese:
 - a. cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. 2.9;
 - b. causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici;
 - c. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
 - d. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
 - e. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
 - f. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
 - g. causati da amianto;
 - h. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
 - i. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - n. causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento;
2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Art. 3.2 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Garanzie Opzionali

(Operanti solo se espressamente richiamate nel frontespizio di Polizza)

4.1 Garanzia A – Ultrattività

A parziale deroga dell'Art. 1.2 l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre sei (6) mesi dalla scadenza della polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nell'apposita Condizione Integrativa ma non oltre la scadenza della Polizza.

4.2 Garanzia B – Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori

L'Art. 2.9 si intende abrogato e così sostituito: premesso che l'Assicurato subappalta una percentuale del valore di ogni singolo appalto o dell'attività assicurata non superiore a quella indicata nell'apposita Condizione Integrativa, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1 lettera a), l'Assicurazione vale:

- per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

4.3 Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi

Oggetto della garanzia

S'intende abrogata l'esclusione di cui all'Art. 3.1 punto 1) lettera b) e l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'assicurato, delle sostanze e/o rifiuti e con l'utilizzo di mezzi meccanici installati sugli automezzi, il tutto indicato nell'apposita Condizione Integrativa.

La presente estensione è prestata **con un sottolimito, nell'ambito del massimale di polizza ed uno scoperto indicati nell'apposita Condizione Integrativa.**



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014540-IQG-EDZ-0119 - R.C. INQUINAMENTO ATTIVITÀ PRESSO TERZI 2011